

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 124

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO E CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea»

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto l'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» è un retaggio organizzativo dell'intervento pubblico teso a politiche espansionistiche di altri tempi, ed è per ciò un retaggio storico ormai senza più alcun senso, solo se si pensa ai territori d'Oltremare di famigerata memoria.

Oltre a ciò però, nel corso del tempo il ruolo e la natura dell'Ente si sono andati via via trasformando, senza però andare ad una adeguata ridefinizione dell'assetto funzionante ed organizzativo, dando così luogo ad alcune contraddizioni ed inadeguatezze ormai insostenibili.

La storia dell'Ente ha anche prodotto una notevole consistenza del patrimonio immobiliare e terriero collocato in un'area geografica particolare, per cui esso assume un interesse vitale per tutte le popolazioni dell'area flegrea, come polmone ambientale e paesaggistico salvatosi dalla speculazione edilizia particolarmente operante su quella parte di territorio nazionale, per cui sarebbe insensato consentirne uno smembramento od un disperdimento.

In pari tempo, le potenzialità strutturali ed infrastrutturali turistiche e commercialistiche del complesso della Mostra d'Oltremare costituiscono, per aree economiche quali quelle meridionali, costrette alla marginalità economica e commerciale proprio dalla mancanza di serie e organiche attività promozionali, una potenzialità che non può non essere sfruttata a pieno e nella giusta direzione.

Onorevoli colleghi, se poco senso ha il continuare a tenere in vita un ente senza una precisa e chiara funzione sociale ed economica, addirittura delittuoso sarebbe il non sfruttare correttamente una potenzialità conoscitivo-professionale quale è quella rappresentata, seppure nelle disfunzioni,

dall'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

Da qui e dalla complessità delle risorse nasce questa doppia esigenza da cui muove questa nostra proposta legislativa.

Proponiamo, quindi, la soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo», ma non per privatizzare e dare così in pasto alla speculazione edilizia l'ingente patrimonio immobiliare e terriero, che costituisce ormai uno dei pochi esempi di *habitat* naturale dell'area flegrea bensì per poter rilanciare, con la chiusura di una gestione immobilista di questo patrimonio e di queste potenzialità, un intervento pubblico congiunto tra Stato, Regioni, enti locali e forze sociali ed imprenditoriali in un patto programmatico di gestione di una azienda speciale che, per i propri compiti istituzionali, proprio a partire dalle risorse e dalle vocazioni, può e deve svolgere un ruolo doppio ed a doppio livello. Un primo livello è costituito dal complesso di funzioni e di attrezzature di servizio di città per la città di Napoli e per i comuni limitrofi, valorizzando e non disperdendo il patrimonio ambientale paesaggistico e storico, che in quel parco è contenuto, e al tempo stesso svolgendo una primaria funzione di polo turistico la cui ricettività costituisca un elemento di volano delle attività del servizio turistico di tutta la zona; un secondo livello è costituito dalle funzioni tipicamente fieristiche e promozionali, che un siffatto complesso può svolgere validamente e peraltro con successo se orientate verso aree produttive e mercati totalmente sforniti di questi servizi e costretti alla sudditanza operativa commerciale con i centri di coordinamento del nuovo nel Paese.

Le funzioni fieristiche vanno poi correlate, nella fattispecie, se le strutture esistenti lo consentono, con una attività di servizio di terziario avanzato per le produzioni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'area del Mezzogiorno, dal *marketing* all'informazione di mercato, all'informatica, alla formazione ed all'aggiornamento sulle nuove tecnologie.

Proponiamo, in sostanza, di creare un centro servizi permanente per l'imprenditoria meridionale ed una struttura di commercializzazione e di promozione dei prodotti meridionali che abbiano come obiettivo quello di consentire alla piccola produzione meridionale di accedere, oltre che ai grandi mercati europei, anche, e specialmente, a quelli dei Paesi mediterranei, svolgendo per essi collettivamente quei servizi che sarebbero troppo costosi ed inaccessibili per la debole piccola imprenditoria meridionale.

Da qui muove la proposta di un riadeguamento della stessa denominazione, abbandonando quella antistorica di «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

È necessario, a nostro avviso, creare un punto di riferimento permanente, commerciale e di servizio, che guardi al Mediterraneo ed agli interscambi in questo tipo di società con i consumi tipici di queste popolazioni.

Onorevoli colleghi, la differenziazione territoriale ed il bisogno di valorizzare le risorse, come anche il bisogno di autonomia economica, impongono la differenziazione degli orizzonti commerciali e la rottura della sudditanza ai Paesi del Nord Europa per aprire alla nostra produzione nuovi mercati a noi anche più agevoli e forse più congeniali.

In definitiva si vuole creare una azienda speciale per ruoli speciali in un'area particolare.

Dell'urgenza di un siffatto provvedimento non occorre dire nulla: bastano gli anni di gestione dell'immobilismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo», istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, è soppresso.

2. Tutte le proprietà, mobiliari ed immobiliari, tutte le pertinenze, attive e passive, nonché tutte le obbligazioni, partecipazioni o altro diritto del soppresso Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» sono trasferiti al patrimonio dell'Azienda di cui all'articolo 2.

3. I fondi ed i finanziamenti pubblici a vario titolo percepiti, o assegnati, dall'Ente soppresso in forza di provvedimenti, programmazioni finanziarie o previsioni legislative sono trasferiti al patrimonio dell'Azienda di cui all'articolo 2 o ad essa attribuiti per la propria attività.

Art. 2.

1. Per le attività di promozione commerciale delle regioni meridionali, per la realizzazione e l'incentivazione dei servizi di *marketing*, per le attività fieristiche attinenti alle produzioni agroalimentari, industriali e turistiche meridionali, con particolare riferimento ai rapporti con gli altri Paesi mediterranei, nonché, come attività di supporto ed integrative per la gestione delle attrezzature turistiche e del patrimonio ambientale e paesaggistico costituito dal patrimonio immobiliare del soppresso Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» in funzione di area di interesse storico-paesaggistico nazionale, è costituita una Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea», con la partecipazione dello Stato, degli enti locali e della camera di commercio interessati, che ne fanno richie-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 3.

1. Con proprio decreto, da emanarsi entro nove mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base degli accordi programmatici e di gestione stabiliti con gli enti locali e le strutture interessate, adotta lo statuto dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» in cui dovranno essere previste garanzie per la più ampia fruibilità del complesso da parte delle cittadinanze dei comuni dell'area.

2. Lo statuto dovrà altresì prevedere i rapporti di gestione e la presenza negli organi decisionali dei vari organismi ed enti partecipanti, nonché la dotazione della pianta organica ed il rapporto contrattuale, comunque di natura pubblica, dei dipendenti.

Art. 4.

1. Con il decreto di cui all'articolo 3 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per la funzione pubblica, provvederà al trasferimento di tutto il personale comunque in servizio presso il cessato Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo», prevedendone, in caso di eccedenza rispetto alla pianta organica, la collocazione in un eventuale ruolo in soprannumero.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previo parere del sindaco di Napoli, con proprio decreto provvede alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del patrimonio dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3 e comunque non oltre nove mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le variazioni dei capitoli di spesa necessarie per i trasferimenti di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.